



Città di Terranova Sappo Minulio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N°03/25

Oggetto: “Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia anno 2025 - Comunicazioni alla popolazione”

IL SINDACO

Atteso che è necessario eliminare le cause di pericolo incendi costituite dalla vegetazione spontanea presente nei territori incolti ed abbandonati, nonché nelle aree verdi all'interno del centro urbano;

Tenuto conto che, normalmente, nel periodo estivo si verifica una elevata escursione termica;

Considerato che, inoltre, in detta vegetazione potrebbero trovare facile nascondiglio serpi, ratti ed insetti vari, capaci di essere fonte di pericolo e di decadimento delle condizioni igienico-sanitarie;

Vista la nota prot. n. 46879 del 04.06.2025 con la quale il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare ha indicato che **il periodo di grave pericolosità decorre a far data dal 15 giugno e sino a tutto il 15 ottobre dell'anno 2025**

Visto il vigente regolamento comunale;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;

di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;

di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;

di non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari nell'esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi;

ai proprietari di terreni incolti e/o abbandonati del centro urbano ed extraurbano, di provvedere alla ripulitura di siepi, di stoppie, di rami, di sterpaglie varie e della vegetazione spontanea in genere che protende verso le strade e anche all'interno delle proprietà medesime, che potrebbero essere causa di incendi e nocimento alla pubblica incolumità;

e che i lavori di pulizia e manutenzione dei predetti terreni dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza, sarà facoltà del Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori.

AVVERTE

che i trasgressori della presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis comma 1, il quale prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 nonché comma 1-bis del D.Lgs 267/2000.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per assicurare le esigenze di pubblicità dell'Atto nonché che altra copia sia trasmessa per l'esecuzione e per quanto di competenza all'Ufficio Tecnico dell'Ente ed al Comando Stazione Carabinieri di Molochio, quest'ultimo competente per territorio.

. Si dà incarico, sin da ora, all'Ufficio tecnico, decorso il termine sopra indicato, di segnalare gli eventuali nominativi dei proprietari inadempienti, con l'indicazione dei terreni interessati.

La presente è valida dalla data della pubblicazione e sino al 15/10/2025

Dalla Residenza Municipale, 2 luglio 2025



*Il Sindaco
Avv. Ettore Tigani*